



STATUTO

del

Ente Bilaterale Veneto

approvato con modifiche il 4 ottobre 2012



STATUTO

del

Ente Bilaterale Veneto

approvato con modifiche il 4 ottobre 2012

Articolo 1. Costituzione

A norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e conformemente a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. per i dipendenti delle aziende dei settori turismo, terziario, della distribuzione e dei servizi, è costituito ad iniziativa della Confesercenti e della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UilTucs-UIL del Veneto,

l'ENTE BILATERALE VENETO (di seguito denominato **E.B.V.**)

Articolo 2. Natura

L'E.B.V. ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3. Durata

La durata dell'E.B.V. è a tempo indeterminato.

Articolo 4. Sede

L'E.B.V. ha sede in Mestre-Venezia, in Via Antonio da Mestre, 36. Previo consenso di tutte le parti costituenti, di cui all'art. 1, potranno essere istituite sedi o recapiti operativi territoriali dell'ente, anche presso le sedi delle organizzazioni costituenti.

Articolo 5. Scopi

L'E.B.V. promuove e gestisce a livello regionale le intese tra le parti costituenti di cui all'art. 1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti e delle imprese aderenti alla Confesercenti del Veneto ovvero che applichino i CC.CC.NN.LL. dei settori Turismo, Terziario, della Distribuzione e Servizi e gli accordi relativi alla contrattazione integrativa.

Le prestazioni e i servizi potranno essere di due livelli:

I livello: con contribuzioni, prestazioni e servizi comuni, derivanti da accordi collettivi, a tutte le imprese e i lavoratori iscritti di cui all'art. 6

II livello: con contribuzioni, prestazioni e gestione di risorse specifiche dei singoli settori, previste da apposita contrattazione integrativa regionale.

In particolare:

- a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;
- b) iniziative finalizzate a sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti,
- c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
- d) istituire le Commissioni paritetiche provinciali;
- e) la predisposizione dei progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione lavoro;
- f) iniziative a carattere sociale a favore delle lavoratrici e dei lavoratori per interventi solidaristici, mutualizzazione di prestazioni integrative iniziative di previdenza che siano attribuite dalle parti costituenti l'ente;
- g) svolge, attraverso apposita Commissione Paritetica, le funzioni previste dai CC.CC.NN.LL. Commercio, Turismo e Servizi riferite ai Contratti a tempo determinato, ai Contratti di formazione e lavoro, all'apprendistato, alla tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, agli orari, ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
- h) promuove attività di studio e di ricerca finalizzato alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile;
- i) svolge attività di informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro, per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro, progetti e misure di accompagnamento al lavoro, nonché ricerca, selezione, formazione e addestramento del personale, aiuto alla ricollocazione professionale, realizzazione di percorsi formativi, analisi delle competenze professionali nell'ambito di gestione e prestazione di servizi previsti dai provvedimenti di accreditamento regionale.

Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

L'E.B.V. può istituire l'Osservatorio del mercato del lavoro che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

Al tal fine, l'Osservatorio:

- a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto, sulle prospettive di sviluppo, sullo stato e le previsioni dell'occupazione, costituendo una banca dati della domanda ed offerta di lavoro, dell'evoluzione dei profili professionali nei comparti di riferimento, coordinando indagini e rivelazioni, elaborando stime e proiezioni, anche per supportare gli incontri per informazione e per gli esami congiunti previsti a livello territoriale e nazionale. A tal fine cura l'invio trimestrale dei risultati, anche sulla base dei dati e delle rilevazioni realizzati dalla Associazioni Imprenditoriali in ottemperanza dell'art. 9 della Legge 56/87;
- b) ricerca ed elabora, anche ai fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro e di apprendistato, cura il monitoraggio sul lavoro temporaneo e tempo determinato e l'invio trimestrale dei dati all'osservatorio nazionale;

- c) predispone progetti formativi per singole figure professionali ai fini del migliore utilizzo del contratto di formazione e lavoro;
- d) riceve dalle Associazioni territoriali imprenditoriali comunicazioni in materia di articolazione dell'orario settimanale di lavoro, secondo le normative previste dai CC.CC.NN.LL;
- e) svolge indagini a campione sull'utilizzo di diversi regimi di orario di lavoro;
- f) riceve dalle Organizzazioni territoriali, datoriali o sindacali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta;
- g) svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei centri di servizio in materia di mercato del lavoro;
- h) costituisce centri di servizio operativi nel territorio, di cui all'art. 4.

Gli scopi di cui sopra verranno perseguiti secondo quanto previsto dall'allegato regolamento che è parte integrante del presente statuto.

Articolo 6. Soci e beneficiari e fornitori

Sono soci fondatori dell'E.B.V. le Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori Filcams-CGIL Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e della Confesercenti del Veneto, firmatarie dei contratti nazionali relativi ai settori Turismo, Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Sono fruitori e beneficiari, delle iniziative e dei servizi, di cui all'art. 5 del presente Statuto i dipendenti da aziende che corrispondono all'E.B.V. le quote di finanziamento di cui al successivo art. 7 e le imprese aderenti alla Confesercenti del Veneto ovvero che applicano i CCNL dei settori Turismo, Terziario e della Distribuzione e dei Servizi.

Conformemente a quanto disposto dai sopracitati CC.CC.NN.LL., l'E.B.V. provvederà all'invio delle quote di cui al successivo art. 7 destinate al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro.

Articolo 7. Finanziamento dell'E.B.V.

L'E.B.V. è finanziato da quote versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dai vigenti CC.CC.NN.LL per i dipendenti da aziende dei settori Turismo, Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, dai contratti integrativi regionali e da eventuali proventi di natura pubblica o privata relativi alla formazione professionale e al mercato del lavoro e/o per il perseguimento degli scopi sociali.

Possono essere attribuiti altresì all'E.B.V. compiti di raccolta di quote di servizio o quote associative.

La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'E.B.V., unitamente a quella a proprio carico. Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché le erogazioni delle prestazioni e servizi, sono disciplinate da allegato regolamento con apposita norma.

Articolo 8. Organi

Sono organi dell'E.B.V.:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 9. Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da 12 delegati di cui 6 nominati dalla Confesercenti regionale e 6 dalle organizzazioni regionali dei lavoratori (due per ogni OO.SS.) dei lavoratori di cui all'Art. 1.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

Il nuovo membro avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

L'Assemblea si riunisce di norma ogni semestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o la riunione sia stata richiesta dal Comitato Esecutivo, al Presidente o dal Vicepresidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Ente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio eletto da ciascun membro. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

Le delibere sono prese:

- a maggioranza assoluta dei voti presenti, in caso di composizione paritetica dei voti esprimibili dai rappresentanti della Confesercenti del Veneto e della Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- all'unanimità qualora i voti presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti.

L'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta in questione.

Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'O.d.G non possa essere presa, la materia verrà demandata alle parti di cui all'Art. 1 in seduta contrattuale.

Articolo 10. Poteri dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea provvede alla programmazione dell'attività dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo, in linea con gli indirizzi concordati dai soggetti di cui all'Art. 1 in seduta contrattuale.

Spetta all'Assemblea di:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- approvare il Regolamento interno dell'E.B.V.;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'Art. 5 del presente statuto;
- provvedere all'approvazione dei Bilanci Consuntivi e Preventivi dell'E.B.V.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.V.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- ratificare le modifiche al presente Statuto e all'allegato regolamento stabilite con accordi sindacali da Confesercenti del Veneto e dalle Organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, di cui all'Art. 1;
- ratificare lo scioglimento dell'Istituto stabilito con accordo sindacale dalla Confesercenti del Veneto e dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, di cui all'Art. 1 e ai sensi dell'Art. 21 che segue;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 11. Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'argomento da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.V..

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.

Articolo 12. Il Presidente

Il presidente dell'E.B.V. viene eletto dall'Assemblea alternativamente una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti la Confesercenti del Veneto. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga sostituito, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente di:

- rappresentare l'E.B.V. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto e dell'allegato regolamento;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 13. Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'E.B.V. viene eletto dall'Assemblea alternativamente una volta tra i membri effettivi rappresentanti la Confesercenti del Veneto e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti della Confesercenti del Veneto, il Vice-Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o in caso di dimissioni sino alla nuova elezione.

Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 14. Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone di sei membri scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

- a) Il Presidente dell'Assemblea;
- b) Il Vice-Presidente dell'Assemblea;
- c) Due membri nominati dalla Confesercenti del Veneto
- d) Due membri nominati dalla Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Articolo 15. Poteri del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo:

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.V.;
- provvedere alla relazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.V.;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.V. e regolarne il trattamento economico;
- predisporre il Regolamento interno dell'E.B.V. e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- dirimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori iscritti all'ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni;
- provvedere all'attività necessaria per l'istituzione dei recapiti operativi di cui al secondo comma dell'Art. 2 che precede;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 16. Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.

La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.V. o Vice-Presidente.

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno quattro membri.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.

Ciascun membro ha un voto.

Articolo 17. Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati:

- uno dalla Confesercenti del Veneto;
- uno dai Sindacati dei Lavoratori;
- il terzo scelto di comune accordo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente;

Le predette Organizzazioni designano, inoltre, due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.V. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 18. Il Patrimonio dell'E.B.V.

Le disponibilità dell'E.B.V. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.V. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del Patrimonio dell'E.B.V. ed eventuali contributi provenienti dalla Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità dei CC.CC.NN.LL. già richiamati, il patrimonio dell'E.B.V. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.V. è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.V. sia durante la vita dell'ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 19. Gestione dell'E.B.V.

Per le spese di impianto e di gestione l'E.B.V. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente.

Articolo 20. Bilancio dell'E.B.V.

Gli esercizi finanziari dell'E.B.V. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del Bilancio Consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.V. e del Bilancio Preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'Esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, Situazione Patrimoniale e Conto Economico, accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il Bilancio Preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale di cui ai CC.CC.NN.LL. sopra citati.

Articolo 21. Liquidazione dell'E.B.V.

La messa in liquidazione dell'E.B.V. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1, nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nei Contratti di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in ci dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'E.B.V. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Confesercenti del Veneto e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Venezia.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.V. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.

In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Venezia, tenuti presenti i suddetti scopi.

Articolo 22. Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza nazionale il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.V., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

Articolo 23. Controversie

Qualunque controversia inerente alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 24. Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Confesercenti Veneto

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

UilTucs-UIL
